



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Eleonora Berti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa M. Chiara Barberi Frandanisa
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora

Circolare n. 31 del 10/06/2021

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 – PARTE LAVORO
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 73/2021 cd. "Decreto Sostegni Bis", che prevede misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa del perdurare del periodo emergenziale da COVID-19.

Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia di lavoro contenute nel D.L. 73/2021:

- disposizioni in materia di reddito di emergenza;
- disposizioni in materia di reddito di ultima istanza;
- disposizioni in materia di NASpl;
- nuove disposizioni in materia di integrazione salariale;
- introduzione del Contratto di rioccupazione;
- indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;
- decontribuzione per i settori del turismo, stabilimenti termali e del commercio;
- indennità per i collaboratori sportivi;
- proroga CIGS per cessazione aziendale;
- differimento termini versamento dei contributi per i soggetti iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 36	<p>Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza</p> <p>Sono state introdotte quattro ulteriori quote di reddito di emergenza (REM) per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.</p> <p>Per poter beneficiare del reddito di emergenza è necessario possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021 deve essere inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio di cui all'art. 82 c. 5, D.L. 34/2020. Per i nuclei familiari in locazione la soglia viene incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fine ISEE; - assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito l'indennità prevista per i lavoratori impiegati nello sport di cui all'art. 10 del D.L. 41/2021; - possesso dei requisiti di cui all'art. 82 c. 2, D.L. 34/2020.
Articolo 37	<p>Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità</p> <p>I professionisti iscritti alla previdenza obbligatoria che percepiscono emolumenti aventi natura previdenziale dagli stessi, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, possono presentare la domanda per la corresponsione dell'indennità, erogata con le risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, entro il 31 luglio 2021.</p>
Articolo 38	<p>Disposizioni in materia di NASPI</p> <p>A decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione è sospesa la riduzione prevista del 3% mensile.</p> <p>In particolare, la sospensione opera fino al 31 dicembre 2021 e riguarda le prestazioni in pagamento dal 01 giugno 2021, rimanendo confermati gli importi con pagamento il 26 maggio 2021, e le nuove prestazioni con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 30 settembre 2021.</p>
Articolo 39	<p>Disposizioni in materia di contratto di espansione</p> <p>Il D.L. 73/2021 Interviene in materia di contratto di espansione, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 148/2015, prevedendo, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità lavorative richiesto per accedere allo strumento non possa essere inferiore a 100 unità. Tale limite dimensionale è previsto anche qualora si opti per l'accompagnamento alla pensione di cui all'art. 41 co. 5-bis del D.Lgs. 148/2015.</p>

<p>Articolo 40</p>	<p><i>Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale</i></p> <p>Il D.L. 73/2021 introduce possibili alternative a disposizione dei datori di lavoro che applicano la CIGO, al termine delle attuali 13 settimane previste dal Decreto Sostegni che terminano il 30 giugno 2021.</p> <p>I datori di lavoro soggetti alla CIGO potranno richiedere in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli ammortizzatori sociali CIGO e CIGS ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. 148/2015 sottostando alle relative causali di intervento e regole di fruizione. Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021 è stato previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale; - cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga fruibile dal 26 maggio e fino al 31 dicembre 2021 per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In questo caso l'applicazione del trattamento è subordinata alla sussistenza di un calo di fatturato nel primo trimestre 2021 del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019. Inoltre, la riduzione media oraria dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile; infine, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo di vigenza dell'accordo stipulato dalle parti. <p>Il comma 4 dell'art. 40 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio il divieto di licenziamento continuerà ad essere valido solo per le aziende che ricorrono ad uno degli ammortizzatori sociali previsti. Per i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO, per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale vige il divieto di licenziamento. Rimangono in vigore le eccezioni previste, quali: licenziamento collettivo nel caso in cui il personale in forza sia impiegato nell'appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell'attività; accordo collettivo aziendale stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; fallimento per cui non sia prevista la prosecuzione anche provvisoria dell'impresa.</p>
<p>Articolo 41</p>	<p><i>Contratto di rioccupazione</i></p> <p>Viene introdotta una nuova tipologia contrattuale, il Contratto di rioccupazione che è un contratto di lavoro a tempo indeterminato volto ad incentivare l'inserimento delle persone disoccupate nel mercato del lavoro. Il contratto può essere adottato dal 01 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 con la definizione di un progetto formativo per una durata massima di sei mesi, durante i quali il datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo e del lavoro domestico, può beneficiare dell'esonero totale dei contributi nel limite</p>

	<p>massimo annuale di euro 6.000,00; rimangono esclusi i contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>Decorso il periodo di inserimento, le parti possono decidere se recedere dal rapporto, ed in tal caso il beneficio fruito viene recuperato dall'INPS, o proseguire il rapporto come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riparametrato rispetto al periodo di lavoro effettivamente prestato.</p> <p>Il diritto alla fruizione del beneficio contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, tra cui il divieto di licenziamento.</p> <p>L'incentivo in esame è soggetto all'approvazione della Commissione Europea.</p>
<p>Articolo 42</p>	<p><i>Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo</i></p> <p>È riconosciuta un'indennità una tantum pari a euro 1.600,00 erogata dall'INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti stagionali, in somministrazione e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; - lavoratori intermittenti; - lavoratori autonomi occasionali; - incaricati alle vendite a domicilio; - lavoratori dello spettacolo.
<p>Articolo 43</p>	<p><i>Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio</i></p> <p>È introdotta una nuova forma di decontribuzione utilizzabile solo per i settori del turismo, del commercio e degli stabilimenti balneari che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ad eccezione del premio e dei contributi INAIL, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 che può essere fruita entro il 31 dicembre 2021. Tale esonero è riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>Ai datori di lavoro che beneficiano dell'esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di licenziamento per motivi economici, previsti dall'art. 8 co. 9 - 11 del D.L. 41/2021.</p> <p>La violazione del suddetto divieto comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la revoca dell'esonero contributivo, con efficacia retroattiva; - l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID-19 ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 2 del D.L. 41/2021. <p>Inoltre, l'esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.</p>

Articolo 44	Indennità per i collaboratori sportivi È stata prevista un'ulteriore indennità <i>una tantum</i> di ammontare variabile per i lavoratori sportivi che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'ammontare è variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A.
Articolo 45	Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione Il D.L. Sostegni Bis prevede la proroga di ulteriori sei mesi (dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021) per l'adozione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa.
Articolo 47	Differimento dei termini dei versamenti dei contributi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali Per i lavoratori autonomi è stato previsto il differimento al 20 agosto 2021 del versamento della prima rata dei contributi dovuti sul minimale di reddito per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati